

# LA QUIETANZA LIBERATORIA NON IMPEDISCE LA CAUSA DI LAVORO

**GIOVANNI MAGLIARO**

*La Cassazione approva la decisione della Corte d'Appello di Messina (conforme a quella del Tribunale) che ha escluso che il lavoratore, con la sottoscrizione della quietanza liberatoria, avesse inteso rinunciare ad esperire ogni altra azione in ordine a pretese nascenti dal rapporto, ritenendo che il documento non rivestisse valenza diversa rispetto ad una mera dichiarazione di scienza. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce di regola una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti. Pertanto concreta una manifestazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale in quanto enunciazioni omnicomprensive sono assimilabili a clausole di stile e non sono di per sé sufficienti a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato. Solo nel caso in cui, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili altrove, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti, nella dichiarazione liberatoria possono essere ravvisati gli estremi di un negozio di rinuncia o di transazione in senso stretto. Nella specie, a fronte della interpretazione della Corte distrettuale, non risulta denunciata alcuna violazione delle regole legali dell'interpretazione né sono state evidenziate obiettive carenze o contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito. Circa la doglianza sulle prove raccolte la Suprema Corte ribadisce che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può quindi trarre da esso elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi del ricorso e per questo lo ha rigettato condannando il ricorrente alle spese di causa.*



n. 174  
27 settembre 2021

**U**na interessante sentenza della Cassazione (n. 22245 del 4 settembre 2021) ribadisce un orientamento della Corte in materia di effetti della dichiarazione liberatoria rilasciata dal lavoratore al datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro e, di norma, all'atto del pagamento delle spettanze al lavoratore stesso.

Secondo la Suprema Corte la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce una clausola di stile e non è sufficiente a dimostrare la effettiva volontà dell'interessato di rinunciare nel futuro ad azioni a tutela dei suoi diritti.

Un lavoratore di Messina aveva convocato in giudizio il datore di lavoro onde conseguire il pagamento di differenze retributive spettanti in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso tra le parti per la durata di quattro anni e con le mansioni di pasticciere espletate. Sia il Tribunale di Messina, prima, che la Corte d'Appello della stessa città poi avevano accolto la domanda. Erano stati accertati i tempi e i modi di erogazione della prestazione lavorativa e l'applicabilità al rapporto del C.C.N.L. settore turismo e pubblici esercizi visto che il datore svolgeva sia attività di laboratorio che di somministrazione al pubblico di alimenti e vivande e quindi non poteva essere considerato artigiano.

La Corte condivideva le risultanze a cui era pervenuto il Tribunale anche mediante la tecnica istruttoria adottata di utilizzazione delle prove raccolte in diversi giudizi. Reputava infine privo di valenza abdicativa dei diritti azionati l'atto di quietanza liberatoria sottoscritto dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto.

La parte soccombente proponeva ricorso per Cassazione sollevando diversi motivi. La mancata produzione in giudizio da parte del lavoratore dei contratti collettivi di cui chiedeva l'applicazione, il mancato riconoscimento della natura artigiana dell'impresa e la conseguente applicabilità di altro contratto collettivo, la rinuncia del lavoratore ad esperire azioni giudiziarie in base alla dichiarazione liberatoria rilasciata, la acquisizione probatoria di dichiarazioni testimoniali tratte da diversi giudizi.